

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 10 maggio 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 14 marzo 2022.

Approvazione del Piano stralcio di bacino per
l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo
regionale delle Marche (P.A.I.) – Aggiornamento
2016. (22A02779) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 11 aprile 2022.

Sospensione del sig. Valerio De Giorgi dalla
carica di consigliere regionale della Regione Sar-
degna. (22A02814) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 12 aprile 2022.

Inserimento dell'Ufficio di statistica del Con-
siglio superiore della magistratura nell'am-
bitto del Sistema statistico nazionale (Si-
stan). (22A02775) Pag. 3

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio
2022.

Inserimento dell'intervento volto alla messa
in sicurezza dell'intera discarica di Malagrotta
(Roma) tra i compiti attribuiti al commissario
unico Gen. B. dell'Arma dei carabinieri Giusep-
pe Vadalà. (22A02780) Pag. 4



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 28 aprile 2022.

Individuazione dei comuni cui spetta il gettito dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi). (22A02786) *Pag.* 7

Ministero della salute

DECRETO 10 marzo 2022.

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/99/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici. (22A02787) *Pag.* 17

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 29 marzo 2022.

Riparto Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Ambito di intervento 2 Rigenerazione urbana e housing sociale Investimento, Investimento 2.2.a Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura - Piano nazionale di ripresa e resilienza. (22A02777) *Pag.* 37

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 1° marzo 2022.

Aggiornamento degli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione delle discipline in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». (22A02776) *Pag.* 43

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Omeol Da» (22A02778) *Pag.* 48

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Lachesis Mutus» (22A02791) *Pag.* 49

Comunicato relativo all'estratto della determina IP n. 519 del 2 ottobre 2017, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Agopton». (22A02792) *Pag.* 56

Comunicato relativo all'estratto della determina IP n. 520 del 2 ottobre 2017, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Agopton». (22A02793) *Pag.* 56


Comunicato relativo all'estratto della determina IP n. 135 del 10 febbraio 2022, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen». (22A02794) *Pag.* 56

**Ministero
della transizione ecologica**

Adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di servizi del 14 aprile 2022 per l'attuazione delle prescrizioni n. 16.e - 42-49 (Batterie nn. 5-6) e n. 18 (Altoforno 3), per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.a. di Taranto. (22A02790) *Pag.* 56

Proroga del termine dell'avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca fondamentale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno», finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU a valere sul decreto 23 dicembre 2021, articolo 1, comma 5, lettera A. (22A02870) *Pag.* 57

Proroga del termine dell'avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca e sviluppo, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno», finanziato dall'Unione europea - Next Generation UE a valere sul decreto 23 dicembre 2021, articolo 1, comma 5, lettera B. (22A02871) *Pag.* 57



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2022.

Approvazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale delle Marche (P.A.I.) – Aggiornamento 2016.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visto, in particolare, l'art. 57, comma 1, lettera *a*), n. 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i piani di bacino sono approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni;

Visto, inoltre, l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata «Autorità di bacino»;

Visto, altresì l'art. 64, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino centrale, che comprende i bacini del Tevere, Tronto, Sangro, Fiora, bacini dell'Abruzzo, bacini del Lazio, Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e bacini minori delle Marche;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi ai piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione ed approvazione dei piani di bacino;

Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale, fino all'adozione degli atti emanati in attuazione degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175, restano validi e conservano la loro efficacia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, emanato, in attuazione dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplifica-

zione e la pubblica amministrazione, entrato in vigore il 17 febbraio 2017, che, oltre a disporre la soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di nuova istituzione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e determinazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016;

Vista la nota n. 5872 del 14 marzo 2017 con la quale la ex Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito a tutte le Autorità di bacino chiarimenti e indirizzi per l'approvazione degli atti di pianificazione di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 294 del 2016;


Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica;

Visto il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale adottato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale delle Marche con propria deliberazione n. 42 del 7 maggio 2003 e successivamente approvato con deliberazione di consiglio regionale delle Marche n. 116 del 21 gennaio 2004;

Vista la deliberazione di comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale delle Marche n. 68 dell'8 agosto 2016, recante «L.R. 25 maggio 1999 – D.A.C.R. n. 116/2004 – “Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale - Aggiornamento 2016” – art. 5 delle “Norme di attuazione (NA)”», con la quale è stato adottato il “Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale - Aggiornamento 2016”»;

Vista la deliberazione di giunta regionale della Regione Marche n. 982 dell'8 agosto 2016 «L.R. 25 maggio 1999, n. 13, “Disciplina regionale della difesa del suolo”, art. 12 – Misure di salvaguardia del “Piano di assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale - Aggiornamento 2016”»;

Vista la nota prot. n. 957495 del 2 agosto 2019, con cui la Regione Marche ha espresso le proprie valutazioni sulle osservazioni pervenute e sul piano, ed ha trasmesso all'Autorità di bacino distrettuale il verbale conclusivo della Conferenza programmatica di cui al comma 3



dell'art. 68 del decreto legislativo n. 152/2006 in merito al «Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale – Aggiornamento 2016», nel quale è espressa la condivisione sull'aggiornamento del piano;

Visto il parere favorevole della Conferenza operativa di cui all'art. 63, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006, espresso nella seduta del 2 ottobre 2019;

Vista la deliberazione n. 13 assunta in data 18 novembre 2019 dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, recante «Adozione definitiva, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale delle Marche (P.A.I.) - aggiornamento 2016»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i piani di bacino sono approvati, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni;

Visto il parere n. 192/CSR della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 23 novembre 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 marzo 2022;

Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale delle Marche (P.A.I.) – Aggiornamento 2016.

2. Il Piano di cui al comma 1 si compone dei seguenti elaborati:

a) «Carta del rischio idrogeologico» (riferimento art. 3, comma 2, lettera b), seconda alinea, delle norme di attuazione del PAI) – Tav. RI Quadro d'unione, scala 1:200.000 e da Tav. RI 1 a Tav. RI 79, scala 1:10.000, graficizzate per le sole parti riguardanti il territorio dei bacini di rilievo regionale come riportato nella tavola RI Quadro d'unione;

b) Quadro delle pericolosità dei fenomeni gravitativi (riferimento art. 3, comma 2, lettera c), delle norme di attuazione del PAI).

Art. 2.

1. L'aggiornamento di cui al precedente art. 1 è depositato presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e presso il Ministero della transizione ecologica – Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche.

2. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

3. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali della Regione Marche ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*
DRAGHI

*Il Ministro
della transizione ecologica*
CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 933

22A02779

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 2022.

Sospensione del sig. Valerio De Giorgi dalla carica di consigliere regionale della Regione Sardegna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Viste le note della Prefettura di Cagliari - Ufficio territoriale del Governo - prot. n. 23960 del 25 marzo 2022 e prot. n. 25231 del 29 marzo 2022 con le quali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 235 del 2012, sono stati inviati gli atti trasmessi dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari, relativi ai fascicoli processuali Nr. 313/21 R.N.R. e Nr. 3707/21 G.I.P., a carico del sig. Valerio De Giorgi, consigliere regionale della Regione Sardegna;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 18 marzo 2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Valerio De Giorgi, consigliere regionale della Regione Sardegna, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81 cpv., 110, 56, 318, 321 e 640-bis codice penale;

Considerato che ricorre il presupposto per l'applicazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che prevede la sospensione di diritto dalle cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;



Rilevato che l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari è stata emessa il 18 marzo 2022 e, pertanto, da tale data decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Con effetto a decorrere dal 18 marzo 2022, è accertata la sospensione del sig. Valerio De Giorgi dalla carica di consigliere regionale della Regione Sardegna, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

2. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2012.

Roma, 11 aprile 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

22A02814

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 2022.

Inserimento dell'Ufficio di statistica del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Sistan).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera g), e l'art. 4 riguardanti la partecipazione al Sistema statistico nazionale (Sistan) degli uffici di statistica di enti e organismi pubblici;

Vista la direttiva n. 1, deliberata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) il 15 ottobre 1991, recante «Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione»;

Visto l'Atto di indirizzo n. 1 del Comstat del 22 settembre 1992, recante «Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'art. 2, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 novembre 1992, n. 276;

Vista l'istanza di richiesta di ammissione al Sistema statistico nazionale presentata all'Istituto nazionale di statistica (Istat) dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) con nota prot.n. 23538 del 22 dicembre 2021;

Visto la nota prot. n. 469810 del 22 febbraio 2022 con la quale l'Istat ha comunicato il parere favorevole espresso dal Comstat in merito alla richiesta di inserimento dell'Ufficio di statistica del CSM nel Sistan, risultante dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Istat in data 18 febbraio 2022 in esito a consultazione scritta dei componenti del Comstat, disposta dal Presidente stesso ai sensi dall'art. 10 del regolamento di funzionamento del comitato;

Considerato il contributo che il Consiglio superiore della magistratura può fornire per lo sviluppo dell'informazione statistica ufficiale, sotto il profilo del potenziamento della capacità informativa e organizzativa del Sistema statistico nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'On. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 23 marzo 2021, n. 671, con il quale al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta è stata conferita la relativa delega di funzioni e, in particolare, l'art. 1 comma 2, riguardante l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro pubblico e organizzazione delle amministrazioni con particolare riferimento, tra gli altri, al citato decreto legislativo n. 322, del 1989 (lettera h) nonché l'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri relative, tra gli altri, all'ISTAT (lettera i);

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio di statistica del Consiglio superiore della magistratura è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2022

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione*
BRUNETTA

22A02775



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2022.

Inserimento dell'intervento volto alla messa in sicurezza dell'intera discarica di Malagrotta (Roma) tra i compiti attribuiti al commissario unico Gen. B. dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Vadala.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 18 FEBBRAIO 2022

Visti gli articoli 117, quinto comma e 120 della Costituzione;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 120 della Costituzione ove si prevede che il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria e nel caso di possibile lesione all'unità giuridica ed economica;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'art. 13, concernente la «procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura» delle discariche;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, attuativo della predetta direttiva 1999/31/CE e, in particolare, l'art. 12, avente ad oggetto la procedura di chiusura delle discariche;

Visto l'art. 14, lettere *b)* e *c)* della direttiva 1999/31/CE che impone l'adozione delle misure necessarie a rendere conforme o a chiudere definitivamente le discariche preesistenti all'entrata in vigore della medesima ossia le discariche autorizzate o in funzione al 16 luglio 2001;

Visto l'art. 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'attuazione del citato art. 120 della Costituzione;

Visto, altresì, l'art. 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede, tra l'altro, che «Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica»;

Visto l'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui, «in relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma e 120, secondo comma della Costituzione [...] i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato

nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti»;


Visto l'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, che, introducendo ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale, ha previsto al comma 1, per il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 41, comma 2-*bis*, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014, la possibilità avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento;

Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 5 del decreto-legge n. 111 del 2019, con il quale è stato previsto che il suddetto Commissario unico, scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale, che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 5, comma 3 del citato decreto-legge n. 111 del 2019, con il quale si prevede la possibilità, per il Commissario unico, di avvalersi di una struttura di supporto composta da personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto, inoltre, il comma 5 dello stesso art. 5, come modificato dall'art. 1, comma 747, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi;

Visto l'art. 43, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», con il quale sono apportate modificazioni all'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, prevedendo, attraverso l'introduzione del com-



ma 1-*bis*, che «le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico»;

Visto, altresì, l'art. 43, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con il quale sono apportate modificazioni all'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, in ragione del quale al comma 1, dopo le parole «ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «eccezione i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-*bis*»;

Visto, inoltre, l'art. 43, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, con il quale sono apportate modificazioni all'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, in ragione del quale «Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui. Agli oneri di cui al comma 1, lettera *d*), pari a 324.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;

Atteso che, la discarica di Malagrotta in Roma, per presunte violazioni della direttiva 1999/31/CE sulla chiusura e fase post-operativa, risulta oggetto di apertura del «Pilot 9068/2016/ENVI Malagrotta», meccanismo di cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri che consente di verificare se il diritto dell'Unione sia rispettato e correttamente applicato in seno ad essi e che mira a risolvere eventuali violazioni del diritto dell'Unione in modo efficace evitando, per quanto possibile, l'avvio formale di una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Tenuto conto della necessità pertanto di intervenire tempestivamente per eseguire gli interventi sulla citata discarica collocata nel Comune di Roma e della necessità di adottare, nel più breve tempo possibile, provvedimenti idonei a garantire l'adeguamento o la chiusura degli impianti ai sensi della vigente normativa al fine di evitare nel più breve tempo possibile il rischio di inquinamento ambientale e una possibile condanna dello Stato italiano tenuto conto dell'entità e della complessità tecnica degli interventi, nonché dell'estensione dell'area interessata, della tempistica degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, e considerato, altresì, un coefficiente temporale di sicurezza tale da consentire di fare fronte ad eventuali imprevisti;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri adottate nelle riunioni del 24 marzo 2017, del 22 novembre 2017 e dell'11 giugno 2019, con le quali il Generale B. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei carabinieri è stato nominato, ai sensi dell'art. 41, comma 2-*bis* della legge n. 234 del 2012, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa sulle discariche, per complessivi ottantuno siti oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014;

Vista la nota n. 0008004 del 5 gennaio 2022, con la quale la Regione Lazio ha chiesto la disponibilità del Commissario già nominato, ai sensi dell'art. 41, comma 2-*bis*, della citata legge n. 234 del 2012, ad assumere tale ruolo per l'attuazione dell'intervento EU Pilot n. 9068/16 ENVI - Chiusura e fase post-operativa della discarica di Malagrotta in base alla direttiva 1999/31/CE, stante l'intervenuta modifica normativa prevista dall'art. 43, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in ragione dell'urgenza di definire il procedimento di messa in sicurezza della discarica, atteso che l'intervento prevede la realizzazione della copertura superficiale finale dell'intera discarica di Malagrotta (Roma) ai sensi della più recente normativa (decreto legislativo n. 121/2020 e successive modificazioni ed integrazioni), e che trattandosi di finanziamento con fondi FSC 2020-2024, l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti dovrà perfezionarsi entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 11-*novies* (Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione) della legge 17 giugno 2021, n. 87, e i lavori dovranno essere conclusi, collaudati e rendicontati entro il 31 dicembre 2025;

Valutati i risultati conseguiti dal Commissario straordinario Generale B. CC. Giuseppe Vadalà nell'adempimento del compito di realizzare gli interventi necessari all'adeguamento delle discariche già oggetto delle citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea alla vigente normativa;

Considerato che il Generale B. CC. Giuseppe Vadalà, per tutta la durata dell'incarico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo presso il Ministero della transizione ecologica a decorrere dalla data della presente delibera;



Vista la dichiarazione rilasciata dal Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà in ordine alla insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

Visto il *curriculum vitae* del Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà;

Ritenuto che il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà e la sua struttura siano in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali alle esperienze maturate;

Ritenuto necessario dare esecuzione alle previsioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, così come modificato dall'art. 43, del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con legge n. 233 del 29 dicembre 2021;

Considerato che il mancato, ritardato o non completo adeguamento alla normativa vigente della discarica di Malagrotta in Roma può comportare il rischio di inquinamento ambientale e una possibile condanna dello Stato italiano e che in ragione dell'entità e della complessità tecnica degli interventi, nonché dell'estensione dell'area interessata, della tempistica degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, la mancata tempestiva adozione di provvedimenti può determinare un grave pregiudizio agli interessi nazionali;

Sentiti i soggetti interessati, ai sensi del comma 2-*bis*, dell'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la nota di invito rivolta al presidente della giunta regionale della Regione Lazio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica;

Delibera:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 così come integrato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al Gen. B. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei carabinieri, già nominato, ai sensi dell'art. 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, appartenente ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, è attribuito il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta in ragione della procedura di preinfrazione EU Pilot n. 9068/16 ENVI per violazione degli obblighi imposti dall'art. 14, lettere *b)* e *c)* della direttiva 1999/31/CE.

2. Ai sensi dell'art. 41, comma 2-*ter*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni per tutta la durata del mandato il Commissario unico è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Il Commissario unico svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2020.

4. La Regione Lazio esercita il diritto di rivalsa, in relazione alle somme, anticipate, ai sensi del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli interventi di cui al presente decreto, verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese stesse.

Art. 2.


1. Al predetto Commissario è corrisposto, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

2. Il compenso di cui al comma 1 verrà determinato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

1. Ai tre Subcommissari individuati all'interno della struttura di supporto dal Commissario unico, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con legge n. 233 del 29 dicembre 2021 di cui alle premesse, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalità del citato comma 1, lettera *d)* è autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui.

2. Al fine di perseguire concretamente la necessità di operare tempestivamente l'esecuzione degli interventi sulla discarica di Malagrotta collocata nel Comune di Roma e della necessità di adottare, nel più breve tempo possibile, provvedimenti idonei a garantire l'adeguamento o la chiusura degli impianti ai sensi della vigente normativa al fine di evitare celermente il rischio di inquinamento ambientale e una possibile condanna dello Stato italiano, tenuto conto dell'entità e della complessità tecnica degli interventi, nonché dell'estensione dell'area interessata, della tempistica degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, e considerata, altresì, la necessità temporale ristretta per fronteggiare le relative problematiche, si assicura la misura di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, a favore di tutto il personale facente parte della struttura commissariale.



3. Le risorse finanziarie necessarie per le citate esigenze operative per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni, sono poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

Art. 4.

1. Al fine di agevolare gli interventi di cui al comma 1, il Commissario unico può avvalersi, quale stazione appaltante, anche dell'unità tecnica amministrativa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

La presente delibera è trasmessa ai competenti organi per il controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

*Il Ministro
della transizione ecologica*
CINGOLANI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1036*

22A02780

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 aprile 2022.

Individuazione dei comuni cui spetta il gettito dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E CON

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto l'art. 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale ha istituito a decorrere dall'anno 2020 l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (di seguito IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti;

Visto il comma 1 del medesimo art. 38 il quale stabilisce che per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'art. 2 del Codice della navigazione;

Visto il successivo comma 2 che determina la base imponibile in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'art. 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in virtù del quale per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle norme di cui ai commi da 739 a 783;

Visto il comma 782 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019 in base al quale restano ferme le disposizioni recate dall'art. 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, in ordine al quale il rinvio al citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della legge sulla riforma dell'IMU;

Considerato che il citato art. 13, comma 3 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito al comma 746 della legge n. 160 del 2019 che ha definito il valore della base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo D stabilendo che «Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente



posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il comma 3 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, ai sensi del quale l'IMPi è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille;

Visto il medesimo comma 3 il quale dispone altresì che la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati ai sensi del successivo comma 4 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 e che è esclusa la manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante;

Visto il comma 4 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 il quale statuisce che i comuni cui spetta il gettito dell'IMPi derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 124 del 2019 e che qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno - il decreto medesimo è comunque adottato;

Visto il medesimo comma 4 dell'art. 38 il quale dispone che con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento nonché la quota del gettito spettante ai comuni individuati;

Visto il comma 5 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 in base al quale, limitatamente all'anno 2020, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al citato comma 4 dello stesso art. 38;

Considerato il comunicato stampa dell'8 giugno 2021, n. 115 del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale è stato precisato che, in relazione alla scadenza del 16 giugno 2021 per il versamento dell'IMPi, istituita dall'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 e in considerazione del fatto che per ragioni tecniche non sono stati ancora individuati i comuni destinatari del gettito, i contribuenti versano direttamente allo Stato il tributo,

calcolato applicando l'aliquota del 10,6 per mille e che successivamente con l'individuazione dei comuni destinatari del gettito si provvederà ad attribuire agli stessi enti il gettito spettante;

Visto il successivo comma 5-bis il quale dispone che limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvede all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4 e che a tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni;

Visto il comma 8 dell'art. 38, decreto-legge n. 124 del 2019 il quale prevede che restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al comma 728 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ossia ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale, ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso art. 38;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale prevede l'istituzione e le attribuzioni del Ministero della transizione ecologica;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2021 il quale stabilisce che con riguardo alle funzioni di cui all'art. 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999 le denominazioni «Ministero della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministero dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico». Pertanto, il Ministro dello sviluppo economico menzionato al comma 4 dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 è sostituito dal Ministro della transizione ecologica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;


Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione dei comuni cui spetta il gettito dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) e nota metodologica.

1. Con il presente decreto, in attuazione dell'art. 38, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,



n. 157, sono individuati i comuni cui spetta il gettito dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (di seguito IMPi) e i relativi criteri con i quali è stata effettuata l'individuazione.

2. Nell'Allegato, denominato «Nota metodologica» che fa parte integrante del presente decreto, è specificato il criterio in base al quale sono stati individuati i comuni e le relative piattaforme marine nonché i relativi terminali di rigassificazione del gas naturale, che rientrano nelle acque di competenza amministrativa dei comuni stessi.

Art. 2.

Elenco dei comuni e delle relative piattaforme marine nonché dei relativi terminali di rigassificazione del gas naturale che rientrano nelle acque di competenza amministrativa dei comuni stessi.

1. Nella tabella che segue sono individuati i comuni e le relative piattaforme marine che rientrano nelle acque di competenza amministrativa dei comuni stessi, ai quali spetta il gettito dell'IMPi.

COMUNE	PIATTAFORMA
Casalbordino	Santo Stefano mare 8 bis
Torino di Sangro	Santo Stefano mare 3-7
Torino di Sangro	Santo Stefano mare 101
Torino di Sangro	Santo Stefano mare 1-9
Vasto	Santo Stefano mare 4
Vasto	Rospo mare B
Vasto	Rospo mare C
Giulianova	Eleonora
Pineto	Fratello nord
Pineto	Viviana 1
Roseto degli Abruzzi	Squalo
Silvi	Simonetta 1
Silvi	Fratello est 2
Silvi	Fratello Cluster
Crotone	Hera Lacinia 14
Crotone	Hera Lacinia Beaf
Crotone	Luna B
Crotone	Luna A
Cesenatico	Morena 1
Cesenatico	Cervia C
Cesenatico	Arianna A Cluster
Cesenatico	Arianna A
Gatteo	Cervia B
Gatteo	Cervia A
Gatteo	Cervia A Cluster

Gatteo	Cervia K
Ravenna	Porto Corsini M S 1
Ravenna	Porto Corsini M S 2
Ravenna	Porto Corsini 73
Ravenna	Antares A
Ravenna	Angela Angelina
Ravenna	Porto Corsini M E C
Ravenna	Angela Cluster
Ravenna	Antares 1
Ravenna	Porto Corsini 80
Ravenna	Porto Corsini 80 bis
Ravenna	Diana
Ravenna	Armida 1
Ravenna	Garibaldi D
Ravenna	Armida A
Ravenna	Garibaldi B
Ravenna	Porto Corsini M W C
Ravenna	Porto Corsini M W B
Ravenna	Porto Corsini M W A
Ravenna	Porto Corsini M W T
Ravenna	Garibaldi A
Ravenna	Garibaldi T
Ravenna	Garibaldi A Cluster
Ravenna	Garibaldi C
Ravenna	Garibaldi K
Ravenna	Agostino A
Ravenna	Agostino A Cluster
Ravenna	Agostino C
Ravenna	Agostino B
Bellaria-Igea Marina	Benedetta 1
Rimini	Giulia 1
Rimini	Azalea B Prod
Rimini	Azalea B Dr
Rimini	Azalea A
Rimini	Anemone Cluster
Rimini	Antonella
Rimini	Anemone B
Cupra Marittima	Jole 1
Cupra Marittima	Fabrizia 1
Pedaso	Davide 7
Pedaso	Davide
Porto San Giorgio	San Giorgio mare 3
Porto San Giorgio	San Giorgio mare C



Porto San Giorgio	San Giorgio mare 6
Porto Sant'Elpidio	Vongola mare 1
Porto Sant'Elpidio	Sarago mare A
Civitanova Marche	Sarago mare 1
Pesaro	Regina 1
Pesaro	Regina
Petacciato	Rospo mare A
Butera	Prezioso
Gela	Perla
Gela	Gela 1
Gela	Gela Cluster
Scicli	Vega A
Chioggia	Ada 3
Chioggia	Ada 4
Chioggia	Ada 2

2. Nella tabella che segue sono individuati i comuni e i relativi terminali di rigassificazione del gas naturale che rientrano nelle acque di competenza amministrativa dei comuni stessi, ai quali spetta il gettito dell'IMPi.

COMUNE	TERMINALE
Porto Tolle	Adriatic Lng
Livorno	Fsru Toscana

3. L'aggiornamento delle tabelle di cui ai precedenti commi è effettuata a seguito della comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte del Ministero della transizione ecologica e del Ministero della difesa che effettua la conseguente attività di georeferenziazione.

Art. 3.

Criteri e modalità di attribuzione della quota del gettito spettante ai comuni per gli anni 2020 e 2021

1. Ai comuni di cui all'art. 2 del presente decreto è attribuito il gettito dell'IMPi versato negli anni 2020 e 2021 e riferito alla quota dell'imposta spettante ai comuni stessi, ripartito sulla base dei dati acquisiti dai soggetti passivi che hanno versato il tributo negli anni 2020 e 2021. Tali soggetti inviano tramite pec al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le informazioni relative alla base

imponibile e all'imposta versata per gli anni 2020 e 2021 relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale, elencati nelle tabelle di cui all'art. 2.

2. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, nei successivi trenta giorni, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'ammontare del gettito relativo agli anni 2020 e 2021 da attribuire a ciascun comune di cui all'art. 2 del presente decreto, nell'ambito delle risorse riassegnate, per gli anni 2020 e 2021, sul pertinente capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, secondo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019.

Art. 4.

Modalità di versamento

1. A decorrere dall'anno 2022, il versamento dell'IMPi è effettuato direttamente allo Stato e ai comuni individuati dal precedente art. 2.

2. I versamenti previsti dal presente articolo sono eseguiti con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F24, secondo le indicazioni stabilite con risoluzione dell'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2022

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

FRANCO

Il Ministro dell'interno

LAMORGESE

Il Ministro della difesa

GUERINI

*Il Ministro
della transizione ecologica*


CINGOLANI



Allegato 1
Concimi nazionali

Punto 5.1.1. Concimi organici azotati fluidi, è aggiunto, infine, il seguente prodotto:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso) e/o sostanze utili		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti e/o sostanze utili da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9, 10 e 11. Finezza di macinazione	Indicazione d'identificazione del concime. Altri requisiti						
			Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Umidità
1	Digestato essiccato	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
15.	Prodotto ottenuto dalla essiccazione del digestato ottenuto dalla produzione di biogas a partire da sostanze naturali non pericolose, quali deiezioni animali eventualmente miscelate con biomasse da colture dedicate, sottoprodotti		5%N + P ₂ O ₅ Umidità sul t.q.: massimo 10%	2% N 2% P ₂ O ₅ C organico sul totale: 20%	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	---	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	---	Umidità	È obbligatorio indicare l'origine delle deiezioni animali. Esempio: digestato essiccato bovino, equino, ecc. È obbligatorio indicare l'origine dei sottoprodotti agroindustriali. Esempio: Lattiero-caseari, vitivinicolo, lavorazione della carne ecc. E' consentito dichiarare il contenuto di ossido di potassio (K ₂ O) purché non inferiore all'1%. Sono inoltre fissati i seguenti



1. INTRODUZIONE

I poligoni di Thiessen, introdotti in geografia agli inizi del secolo per valutare la distribuzione delle stazioni pluviometriche, presentano specifico interesse anche in geografia economica. Infatti sono indispensabili per illustrare (v. figura 1) il problema della delimitazione di aree con criterio economico e metodo geometrico sfruttando la proprietà dell'asse di un segmento (luogo geometrico dei punti del piano di rappresentazione equidistanti dagli estremi del segmento dato).




Figura 1

La figura propone due località di un ipotetico mercato, A e B, ubicate in uno spazio indifferenziato (si pensi come esempio ad una pianura del tutto uniforme) percorribile in tutte le direzioni con costi di spostamento proporzionali alla lunghezza delle distanze da percorrere e tariffe uguali per unità di distanza; se i prezzi praticati nei due mercati sono uguali, per un generico consumatore sarà indifferente servirsi del mercato A o del mercato B solo se le distanze da A e B risultano uguali. Questa condizione si verifica solo e soltanto per i punti che si allineano sull'asse del segmento AB; l'asse di AB è la perpendicolare al segmento tracciata per il punto medio.






Figura 2

2. APPLICAZIONI CARTOGRAFICHE

Da un punto di vista cartografico le tessere poligonali disegnate con il criterio di Thiessen (o con uno dei tanti criteri simili, proposti per l'articolazione in aree di uno spazio secondo prefissati criteri) hanno una rilevante proprietà: una distribuzione di luoghi puntiformi si trasforma in una distribuzione di aree; essa, a sua volta, può essere trasformata in una rete di linee di confine che esprimono relazioni di contiguità.

La tecnica manuale per disegnare i poligoni di Thiessen è molto semplice, ma se i luoghi da delimitare sono numerosi è bene avvalersi di uno dei diversi algoritmi software (l'Ufficio Supporto Geospaziale impiega il tool disponibile con licenza Advanced della Suite ArcGIS della ESRI).


3. TOOL ESRI IMPIEGATO

Il mosaico costruito con i poligoni di Thiessen è caratterizzato da un numero di confinanti (proximal polygons”) mediamente pari a 6 se il mosaico è completo.

Collegando tra di loro i punti più vicini si sovrappone al mosaico una nuova rete con maglie triangolari (i cosiddetti triangoli di Delaunay).

La costruzione dei poligoni avviene come segue:

- Tutti i punti sono triangolati in una “Triangulated Irregular Network” (TIN) secondo il criterio Delaunay.
- Il software genera, inoltre, le bisettrici perpendicolari per ciascun bordo del triangolo, formando i bordi dei cosiddetti poligoni di Thiessen.
- Il punto di intersezione delle bisettrici determina la posizione di un vertice del poligono di Thiessen.



4. DEFINIZIONE DELLA DELIMITAZIONE GEOGRAFICA DELLE ACQUE DI COMPETENZA AMMINISTRATIVA DEI COMUNI

4.1 Premessa

La realizzazione della “LINEA DI COSTA AMMINISTRATIVA”, di seguito LCA, per il successivo calcolo dei poligoni di Thiessen è stata effettuata mediante diverse fasi di preparazione del dato prima di giungere al risultato finale.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti dati:

- Il file **CATASTO_CXF_ETRF2000_COMUNIMARINI.zip** contenente i dati nel formato originale catastale (.cxf) d’ora in poi CXF;
- Un file in formato excel **Codici-statistici-e-denominazioni-al-01_07_2020.xlm** contenente i codici e le denominazioni dei rispettivi comuni italiani.

Per la conversione dei dati dal formato nativo verso il formato *shape* è stato impiegato il software CxfToShape+, della ditta Globo, versione 9.1.0.429;

I file CXF risultano suddivisi per ufficio provinciale catastale e suddivisi per foglio di mappa. All’interno di ogni cartella esiste un file chiamato “_SistemaDiRappresentazione.txt” il quale file riporta per ogni singola mappa il tipo di conversione eseguito da rappresentazione origine verso il datum ETRF2000, requisito richiesto per l’esecuzione del lavoro.

L’intestazione del suddetto file, comune per tutti, è la seguente:

```
Sistema di Rappresentazione richiesto : Wgs84-ETRF2000-UTM trasformato dal Gauss-Boaga
- nativo, se disponibile
- altrimenti dedotto da semine di punti in doppie coordinate, se associate
- altrimenti dedotto dalle ortofoto
La trasformazione al sistema WGS84-ETRF2000 e' stata ottenuta grazie ai grigliati messi a disposizione dall'IGM

Segue l'elenco delle mappe richieste con l'indicazione del sistema originario,
della fonte utilizzata per il passaggio al Gauss-Boaga,
del livello di affidabilita' attribuibile alle coordinate esportate
e dell'eventuale motivo di mancata produzione :
```

4.2 Preparazione del dato

La prima parte del lavoro è consistita nel convertire tutti i file CXF in formato *shape* mediante il suddetto software. La conversione dei file, suddivisi per provincia, fornisce dieci file in formato *shape* di cui uno solo di interesse per il lavoro in oggetto, il file **Particelle.shp**.

Questo file è di tipo poligonale e contiene, oltre al codice catastale del comune, la tipologia del dato suddivisa in:

- Particelle;



- Strade;
- Acque.

Tramite questi dati si otterrà la LCA per il successivo calcolo di determinazione dei poligoni di Thiessen.

Completata la conversione, è stato creato il *Geodatabase* per inglobare e ottimizzare i dati da elaborare.

Tutti i dati ricavati dal *file particelle.shp* sono stati convertiti verso il datum ETRF2000 e inglobati in un'unica *Feature Class* per successivi controlli/valutazioni.

Analogamente ogni *file Particelle.shp*, dopo essere stato duplicato e rinominato per provincia di appartenenza, è stato inserito dentro il proprio *Feature Dataset* con la relativa rappresentazione di appartenenza:

- Fuso UTM32 – datum ETRF2000;
- Fuso UTM33 – datum ETRF2000;
- Fuso UTM34 – datum ETRF2000;

La necessità di utilizzare i fusi UTM è necessaria perché la costruzione dei poligoni di Thiessen può avvenire solo mediante rappresentazioni metriche.


4.3 Applicazione metodo di Thiessen

La procedura utilizzata per calcolare i poligoni di Thiessen è di seguito spiegata per sommi capi:

- Il calcolo dei poligoni di Thiessen viene determinato da elementi puntuali. Le rispettive LCA, nella propria rappresentazione cartografica, sono state convertite da linee in punti. In questa fase si è tenuto conto anche delle sovrapposizioni tra fusi per cui si è dovuto considerare una porzione più ampia di linea di costa verso il fuso vicino. (Il golfo di Taranto viene calcolato su entrambi i fusi UTM 33 e 34 per poi estrapolare solo la parte relativa allo scopo di ottenere un risultato il più affidabile possibile).
- Ottenuti i poligoni di Thiessen, per ogni fuso, si estrapola solo la parte coincidente con la relativa “zona mare”.
- Infine, viene eseguita la proiezione verso il datum ETRF2000 e il *merge* dei layers poligonali ottenuti in un unico file contenente tutte le informazioni per ogni comune costiero italiano.

Per favorire la leggibilità delle informazioni, sono stati applicati colori identici tra un comune e il relativo poligono di Thiessen. (Vedi Figura seguente).






Sovrapponendo le informazioni della posizione delle piattaforme con il layer dei poligoni di Thiessen si ottiene un report dettagliato indicante il territorio su cui cade la singola piattaforma (COMUNE, PROVINCIA e REGIONE).

Il layer contenente le piattaforme viene intersecato con i poligoni di Thiessen, derivandone le caratteristiche (il singolo elemento piattaforma acquisisce il codice comunale catastale riportato sul poligono di Thiessen).

La geometria ottenuta viene unita con la tabella dei comuni italiani in modo da acquisire le informazioni suppletive (NOME del COMUNE, PROVINCIA e REGIONE).



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 marzo 2022.

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/99/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi;

Vista la direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante «Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali», e, in particolare, l'art. 88 che individua i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto rinviando alle tabelle allegate e prevede che con decreto dei Ministri per la sanità e per la marina mercantile, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, possono essere aggiornate o modificate le medesime tabelle;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali»;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, recante «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca»;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri»;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, recante «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante «Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto», e, in particolare, l'articolo 75;

Visto il decreto direttoriale 1° ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 novembre 2015, n. 269, recante «Modificazioni della Tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico»;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento delle dotazioni di medicinali e di altro materiale sanitario, ivi compresi i presidi salvavita, per le navi al fine di evitare possibili conseguenze sulla sicurezza e sulla salute sia del personale marittimo sia dei passeggeri, in attuazione della menzionata direttiva (UE) 2019/1834;

Decreta:

Art. 1.


Ambito di applicazione

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto devono avere in dotazione, secondo le istruzioni indicate nell'allegato 1 al presente decreto, i medicinali, le attrezzature mediche e gli antidoti indicati nelle tabelle riportate nell'allegato 2 al presente decreto.

2. Il controllo delle dotazioni mediche delle navi avviene secondo lo schema di cui all'allegato 3 al presente decreto.

3. L'allegato 1 - «Istruzioni», l'allegato 2 - «Tabelle dotazioni» e l'allegato 3 - «Schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi» costituiscono parte integrante del presente decreto.

4. Il decreto direttoriale 1° ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 del 18 novembre 2015, cessa di trovare applicazione.



Art. 2.

Istituzione del Tavolo permanente di verifica

1. Presso la Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria del Ministero della salute è istituito un Tavolo permanente per lo svolgimento delle verifiche necessarie al tempestivo aggiornamento del presente decreto, in coerenza con le disposizioni delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Il Tavolo permanente di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2022

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili*
GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1010

ALLEGATO I

ISTRUZIONI

1 - Tabelle

Tabella «A»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione litoranea, così come definita dall'art. 1, punto 40, del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe C, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);

navigazione nazionale costiera e internazionale costiera, così come definite dall'art. 1, punti 39 e 37, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti appartenenti allo stesso Stato o a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe B, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);

navigazione locale, così come definita dall'art. 1, punto 41, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge all'interno di porti, ovvero rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri

di classe D, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);

pesca costiera ravvicinata, così come definita dall'art. 9, comma 3, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (navigazione che si svolge fino a 40 miglia dalla costa);

navigazione da diporto «senza alcun limite», effettuata da imbarcazioni e navi da diporto come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, con personale imbarcato e impiegate in attività di noleggio.

Tabella «B»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione nazionale, così come definita dall'art. 1, punto 38, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe A, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);

pesca mediterranea o d'altura, così come definita dall'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Tabella «C»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione internazionale breve e lunga, così come definita dall'art. 1, punti 35 e 36, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (lunga: navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; breve: navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreché la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non superi 600 miglia);

pesca oltre gli stretti od oceanica, così come definita dall'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Tabella «D»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navi abilitate alla pesca costiera locale, così come definita dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (fino a 12 miglia dalla costa);


navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata, così come definita dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (pesca che si svolge entro 20 miglia dalla costa);

imbarcazioni e navi da diporto non ricomprese tra quelle indicate nella Tabella A.

2 - Prescrizioni e disposizioni generali

Le prescrizioni dei farmaci possono essere effettuate da un medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unità ovvero da personale medico di uno degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - USMAF del Ministero della salute. Le prescrizioni sono redatte a norma di legge a seconda del tipo di farmaco o di articolo o presidio medico-chirurgico necessario.

Le Tabelle allegate al presente decreto indicano le dotazioni minime che devono essere garantite a bordo delle navi mercantili battenti bandiera nazionale affinché ne venga autorizzata la «spedizione», vale a dire la partenza dal porto da parte dell'Autorità marittima.



Tuttavia, il quantitativo indicato di medicinali, attrezzature mediche e antidoti, in quanto dotazione minima, potrebbe risultare non sempre sufficiente, in relazione al numero delle persone presenti a bordo della nave, all'attività svolta da questa e alle possibili emergenze cui l'unità può andare incontro in ragione della sua specifica attività nonché di eventi naturali o provocati dall'uomo.

Quanto sopra assume maggiore rilevanza se riferito a navi passeggeri destinate ai servizi di crociera, in cui in base al numero di persone imbarcate, alla distanza tra gli scali programmati e al numero di potenziali utenti, le dotazioni di medicinali, attrezzature mediche e antidoti devono necessariamente essere proporzionate in modo da soddisfare tutte le necessità ipotizzabili durante il viaggio.

Persiste l'obbligo, previsto dalla vigente normativa, di detenere, tra le dotazioni di bordo, i farmaci e quant'altro necessario, in occasione del trasporto di materiali e sostanze pericolose, a seguito di una accurata e puntuale analisi del rischio, secondo le prescrizioni del Medical First Aid Guide (MFAG).

Le Tabelle allegate al presente decreto non comprendono le attrezzature e gli arredi che devono essere comunque presenti a bordo e che rappresentano un prerequisito per il funzionamento del servizio sanitario della nave. Per le navi ove sono previsti un apposito locale infermeria e/o un ospedale di bordo, si annoverano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il frigorifero, la sterilizzatrice, il lettino visite, il lavandino, le lampade direzionali, gli armadietti e le vetrinette per la conservazione dei materiali, i locali e i servizi igienici, le docce e quant'altro dovrà risultare anche in sede di verifica delle condizioni di igiene e abitabilità o di idoneità al trasporto passeggeri per il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

Per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo valgono le indicazioni dell'art. 90 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto).

3 - Registrazioni

A bordo delle unità che, ai sensi del presente decreto, debbono essere dotate dei medicinali elencati nelle Tabelle A, B e C, è tenuto apposito registro generale di carico e scarico dei farmaci; a bordo delle unità provviste di medicinali di cui alle tabelle B e C è tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico di farmaci stupefacenti.

Va inoltre tenuto un registro delle attrezzature mediche in cui venga riportato: presenza, stato ed eventuale scadenza.

4 - Cassette di pronto soccorso e dotazioni sanitarie delle imbarcazioni di salvataggio

Ogni nave, limitatamente alle Tabelle B e C, deve detenere comunque almeno una dotazione (in cassetta, borsone o zaino) di Pronto soccorso nella quale inserire una aliquota dei farmaci e presidi previsti, utili a un primo soccorso che possa essere effettuato in qualsiasi punto della nave o in occasione di interventi di salvataggio fuori bordo.

Detta cassetta/borsone/zaino deve essere a chiusura stagna, facilmente asportabile e posizionata/o in luogo noto e predisposta/o in modo da essere impermeabile all'acqua.

Le dotazioni sanitarie delle imbarcazioni di salvataggio sono controllate secondo le modalità stabilite dall'Autorità marittima. Le cassette sono munite di chiusura tale da consentire, qualora ritenuto opportuno, lo smaltimento e il reintegro dei farmaci e dei presidi scaduti senza dover necessariamente invalidare l'intero *kit* di dotazioni, nonché tale da rendere più agevole il controllo periodico.

5 - Controlli

I controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo sulle unità sotto le 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del presente decreto, siano tenute a essere provviste di medicinali, attrezzature mediche e antidoti di cui alle annesse Tabelle A, B e C, sono effettuati dall'Autorità marittima, insieme con l'Autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale, come previsto dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Fatto salvo quanto indicato dall'art. 5-ter del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i controlli sulle unità di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate hanno luogo nelle forme e con le modalità e le tempistiche stabilite dalla normativa vigente in materia di sanità marittima e di sicurezza della navigazione.

Sulle unità tenute a esserne provviste, i controlli delle cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa Tabella D, sono effettuati dall'Autorità marittima in occasione dei controlli delle altre dotazioni di bordo, con le modalità e le tempistiche stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza.

È consentita la detenzione di farmaci costituiti da molecole analoghe a quelle indicate a parità di quantitativi sovrapponibili e con identiche indicazioni terapeutiche, nonché di strumenti, dispositivi e articoli sanitari analoghi a quelli prescritti, salvo diversa indicazione da parte degli Uffici di sanità marittima, aerea o di frontiera del Ministero della salute in sede di controllo periodico o occasionale.

Per i mezzi ad uso esclusivamente portuale, si fa riferimento alle dotazioni indicate nella Tabella D; in casi di utilizzo dei suddetti mezzi per le attività indicate nelle varie concessioni (assistenza, salvaguardia della vita umana in mare) fuori dalla rada si fa riferimento alle dotazioni della Tabella relativa alla navigazione alla quale la nave è abilitata.




TABELLE DOTAZIONI

		1 - MEDICINALI									
GRUPPO	N°	ARTICOLO/MOLECOLA CODICE ATC	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO REGISTRO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVAZIONE	
ANALGESICI STUPEFACENTI	1	MORFINA CLORIDRATO N02AA01	fiiale 1ml 10 mg	STUPEFACENTI	0	0	10	0	Sempre e solo dietro consiglio medico dato in chiaro. Ecezzionalmente 1 fiiale im senza consiglio del medico in caso di violento dolore retrosternale che non passa dopo la somministrazione do 2 cpr di trinitrina	STUPEFACENTE	
	2	TRAMADOLO (o farmaco equivalente) N02AX02	fiiale 1 ml 30 mg		0	5	10	0	1 fiiale in caso di urgenza quando l'origine del dolore è chiara (fratture, ustioni ecc.). Da non somministrare senza consiglio medico in caso di dolori addominali, traumi cranici, cefalee		
	3	TRAMADOLO (o farmaco equivalente) N02AX02	cpr 50 mg		0	20	40	0	1 compressa in caso di urgenza quando l'origine del dolore è chiara (fratture, ustioni ecc.). Da non somministrare senza consiglio medico in caso di dolori addominali,		




ANTIDIABETICI E ANTAGONISTI	34	INSULINA PRONTA A10AD01	fi con almeno 400 UI / fialone		0	1	2	0	Solo per navi con Medico di Bordo	FRIGORIFERO
	35	METFORMINA A10BA02	cpr 500 mg		0	30	60	0		
	36	GLUCAGONE	fi 1 mg		0	0	1	0		
ANTIDIARROICI E REIDRATANTI	37	A BASE DI LOPERAMIDE A07DA03	cpr 2 mg		15	30	30	0		
ANTIEMETICI	38	METOCLOPRAMIDE A03FA01	cpr 10 mg		24	24	48	0		
	39	METOCLOPRAMIDE A03FA01	fi 10 mg / 2 ml		5	10	20	0		
	40	DOMPERIDONE A03FA03	supp. bambini 30 mg		6	6	12	0		
ANTIEMORRAGICI	41	A BASE DI ACIDO TRANEXAMICO B02AA02	fi 500 mg		5	5	10	0		
EMOSTATICI UTERINI (**)	42	METILERGOMETRINA G02AB01	fi 0,2 mg / ml		3	6	12	0		
	43	METILERGOMETRINA G02AB01	cpr 125 mg		15	15	30	0		
ANTIMALARICI	44	MEFLOCHINA P01BC02	cpr 250 mg		0	0	60	0		
	45	EURATEMISIN	cpr 320/40 mg		0	20	30			
	46	ARTEMETHER/LUMEFANTRINE	cpr 80/480 mg		0	30	60			
	47	ATOVAQUONE/PROGUANIL	cpr 250mg/100mg		0	30	100			
ANTIPERTENSIVI E CORONARODILATORI	48	NITROGLICERINA C01DA02	cerotti transdermici		0	5	15	0	Sostituibili con fiale 5 mg a discrezione del Medico di Bordo se imbarcato	
	49	ATENOLOLO	cpr 50 mg		10	15	30			
ANTIALLERGICI	50	LEVOCETIRIZINA R06AE09	cpr 5 mg		30	30	60	0		
ANTISHOCK	51	A BASE DI DESCLOFENIRAMINA MALEATO R06AB02	sciroppo fialone 100 ml		0	1	2	0		
	52	A BASE DI DESCLOFENIRAMINA MALEATO R06AB02	tubo 25 gr.1%		1	1	2	0		
	53	METILPREDNISOLONE H02AB04	cpr 4 mg		10	30	30	0		
	54	IDROCORTISONE SUCCINATO D01442 H02AB09	fi 1 gr.		2	4	10	0		
	55	IDROCORTISONE ACETATO D07AA02 A07EA02	crema 1% 30 gr.		1	2	3	0		
	56	PREDNISOLONE A07EA01	cpr 25 mg		10	30	30	0		
ANTISTAMINICI	57	LEVOCETIRIZINA o similari	10 mg		20	20	20	0		




CARDIOTONICI E ANTIARITMICI	58		ADRENALINA 1/1.000 C01CA24	fi 0,5 mg			0	6	24	0	Solo navi con Medico di Bordo. Uso endovenoso solo da parte del medico a diversa concentrazione.	FRIGORIFERO
	59		ADRENALINA C01CA24	iniettore 330 mcg			0	4	4	0		
DECONTRATTURANTI	60		TIOCOLCHICOSIDE M02AX10	fi 4mg/2ml			5	5	10	0		
	61		CEROTTI TERMICI				5	10	20	0		
DIURETICI	62		FUROSEMIDE C03CA01	fiale 20 mg/2 ml			1	5	10	0		
	63		FUROSEMIDE C03CA01	cpr 25 mg			0	30	60	0		
	64		ACETAZOLAMIDE S01EC01	cpr 250 mg			0	12	24	0		
LASSATIVI	65		LATTULOSIO	sciroppo 100ml			0	10	10	0		
SEDATIVI E NEUROLETICI	66		DIAZEPAM N05BA01	cpr 5 mg			0	20	40	0		
	67		DIAZEPAM N05BA01	ggt 5 mg / ml (flaconi)			1	1	3	0		
	68		DIAZEPAM o MIDAZOLAM o LORAZEPAM N05BA01 N05CD08 N05BA06	fi 10 mg / 5 mg (flaconi)			3	6	15	0		
	69		ALOPERIDOLO N05AD01	fi im 2 mg/2ml			0	5	5	0		
	70		ALOPERIDOLO N05AD01	ggt 2 mg/ml			0	2	2	0		
ANTICHINETOSI	71		BETAISTINA DICLORIDRATO o simili	cpr 16 mg			40	40	40	0		
	72		CEROTTI TRANSDERMICI DI SCOPOLAMINA				5	10	15	0		
SOLUZIONI IDRATANTI	73		SOLUZIONE GLUCOSATA 5% 500 ml B05BA03	sacche complete di set per infusione			0	3	20	0		
	74		SOLUZIONE FISIOLGICA (NaCl 0,9%) B05BB01	sacche complete di set per infusione			0	3	4	0		
ALCALINIZZANTI	75		SODIO BICARBONATO 8,4 % B05BB01	fiale 100 ml			0	5	10	0		
IMMUNOGLOBULINE	76		IMMUNOGLOBULINE ANTITETANO J06BB02	fi 500 UI siringhe pronte		FRIGORIFERO	0	1	5	0		




96	BENZALCONIO CLORURO SOLAX	soluzione acquosa 2% fialone da 1 l	Sciacquare gli strumenti in modo sterile prima dell'uso	3	10	15	0	fino a 6 volte a giorno Disinfezione di strumenti puliti con 2 minuti di contatto decontaminazione di strumenti prima della pulizia e sterilizzazione 20-30 minuti di contatto
97	IOPOPOVIDONE D08AG02	soluzione al 10% fialone da 500 ml	Antiseptici: soluzioni al 7,5% per lavaggio antisettico e chirurgico delle mani, tempo di applicazione 2'- 5', soluzioni al 5% per antiseptici preoperatoria su cute integra; antiseptici mucose e cute lesa. Disinfezione ambientale: trattamento di superfici e oggetti nelle aree	1	2	3	0	Incompatibilità con acetone e acqua ossigenata. Non deve essere utilizzato sui neonati
98	CLOREXIDINA A01AB03	Soluzione allo 0,5% fialone da 500 ml	Conservare in recipienti opachi ben chiusi; le soluzioni pronte possono contaminarsi, devono essere utilizzate entro 7 giorni	1	3	5	1	Disinfezione e pulizia della cute anche lesa, preparazione del campo operatorio e antiseptici delle mani disinfezione di strumenti sanitari
99	ACQUA OSSIGENATA D08AX01	10% vol fialone 250 cc	Perde di efficacia rapidamente. Al riparo dalla luce	1	5	5	1	Disinfezione piccole lesioni cutanee
100	PINZA STANDARD CHIRURGICA			0	1	3	0	




144	CAMICE	XXL		0	1	1	0	
145	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO	con placche adulti + placche pediatriche		0	1	1	0	Solo se presente Medico di Bordo o, a discrezione dell'armatore, un infermiere formato o personale laico qualificato "esecutore BLS-D"
146	CARTELLINI PER TRIAGE			0	20	100	0	In numero comunque non superiore alle persone imbarcabili
147	CATETERE VESCICALE FOLEY	pediatrico		0	1	5	0	(*) Solo per navi che imbarcano passeggeri
148	CATETERE VESCICALE FOLEY	ch 16		0	2	5	0	
149	CATETERE VESCICALE FOLEY	ch 18		0	2	5	0	
150	FILÒ DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	000		0	3	10	0	
151	FILÒ DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	0		0	3	10	0	
152	FILÒ DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	1		0	3	10	0	
153	FILÒ DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	2		0	3	10	0	
154	CEROTTI TELATI	cm 10		5	20	30	2	
155	COLLARE CERVICALE REGOLABILE			0	1	5	0	
156	COPERTA ISOTERMICA			(*)	3	10	0	(*) Solo per navi che imbarcano passeggeri
157	COTONE IDROFILO	gr 500		2	6	10	2	Possibili ulteriori frammentazioni
158	FILI DI SETA CON AGO	00		0	5	10	0	
159	FILI DI SETA CON AGO	0000		0	5	10	0	
160	STERI-STRIP STERILE	6mm X 3,8 cm		5	15	30	5	
161	FORBICE PER TAGLIO ABITI			1	2	3	1	



162	FORBICE LEVA/FILI					0	2	2	0	
163	PINZA PORTA AGHI					0	2	3	0	
164	GARZA STERILE T. 12/18 16 STRATI	cm 18 x 40				10	50	200	5	
165	GARZE NON STERILI	cm 20 x 20 o 10 x 10				10	50	kg5	5	
166	GUANTI LATEX FREE non sterili	L				10	100	500	1	
167	GUANTI LATEX FREE non sterili	M				20	50	500	10	
168	GUANTI STERILI	misura 7,5				0	10	30	0	
169	GUANTI STERILI	misura 8,5				0	10	50	0	
170	IMMOBILIZZATORE SPALLA - BRACCIO	L				0	1	2	0	
171	IMMOBILIZZATORE SPALLA - BRACCIO	XL				0	1	2	0	
172	MAGLIA TUBOLARE	cm 8				0	1	1	0	
173	MAGLIA TUBOLARE	cm 10				0	1	1	0	
174	LENZUOLO IN TELA MONOUSO					0	3	10	0	
175	MAGNETE PER ESTRAZIONE CORPI ESTRANEI FERROSI					0	1	1	0	
176	MASCHERE OSSIGENOTERAPIA + DILUITORE	adulti				0	3	3	0	
177	MASCHERE OSSIGENOTERAPIA + DILUITORE	pediatriche				0	2	2	0	(*) solo per navi che imbarcano passeggeri
178	MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO					10	100	100	0	
179	MASCHERINE ANTIBATTERICHE FFP3					0	10	30	0	
180	PADELLA					0	1	3	0	
181	PANNOLONI RETTANGOLARI PER INCONTINENTI					0	5	20	0	
182	PAPPAGALLO					0	2	3	0	
183	SATURIMETRO					1	1	2	0	(*)




184	SCATOLA PORTARIFIUTI A RISCHIO TAGLIANTI					1	2	5	1		
185	SFIGMOMANOMETRO				1	2	3	1			
186	FONENDOSCOPIO				1	2	5	1			
187	SONDINO NASO GASTRICO				0	2	3	0			
188	SONDINO NASO GASTRICO				0	2	2	0			
189	SONDINO NASO GASTRICO				0	2	2	0			
190	STECHE o PRESIDI PER IMMOBILIZZAZIONE				2	3	5	1			
191	STECHE METALLICHE PER DITA	cm 45 - 55 flessibili			0	2	5	0			
192	TERMOMETRO CLINICO				1	3	5	0			
193	TORCIA ELETTRICA DA TASCHINO				0	2	3	0			
194	MANUALE DI PRONTO SOCCORSO in lingua italiana e "INTERNATIONAL MEDICAL GUIDE FOR SHIPS" edito da WHO				1	1	1	1			Sono validi anche i Manuali di Pronto Soccorso in lingua italiana predisposti dal CIRM, o dal Servizio Sanitario dell'Armatore o della Compagnia
195	DOCCIA PER ARTO INFERIORE				0	1	1	0			
196	DOCCIA PER ARTO SUPERIORE				0	1	1	0			
197	KIT CRICOTOMIA				0	0	1	0			
198	TEST RAPIDO PER LA MALARIA				3	3	0	0			Il trasporto dipende dalla zona operativa
199	INSETTICIDI LIQUIDI				++	0	0	0			Conformi al regolamento (UE) 2012/528.
200	INSETTICIDI IN POLVERE				++	0	0	0			



COMPOSTI PER DISINFETTARE L'ACQUA	201	IPOCLORITO DI SODIO (SOLUZIONE)		+++	0	0	0	0	
-----------------------------------------	-----	------------------------------------	--	-----	---	---	---	---	--

(*) Solo per navi che imbarcano passeggeri
 (**) Per le unità da pesca solo qualora imbarcato personale di genere femminile
 (H) solo se previsto Medico di Bordo
 (++) Quantitativo e/o tipologia in base al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della nave
 (+++) Si rimanda alle indicazioni del produttore, tra quelli autorizzati alla produzione e all'immissione in commercio in Italia
 Abbreviazioni: cpr = compresse; fl = fiale; gtt = gocce



SCHEMA GENERALE PER IL CONTROLLO DELLE DOTAZIONI MEDICHE DELLE NAVI

SEZIONE A NAVI DELLA TABELLA A

I. Identificazione della nave

Nome:

Bandiera:

Porto di immatricolazione:

II. Dotazione medica

	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a bordo	Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)
1. MEDICINALI			
2. ATTREZZATURE MEDICHE			
3. ANTIDOTI			

Luogo e data:

Firma del capitano:

Visto della persona o dell'autorità competente:

Luogo e data:

Firma del capitano:

Visto della persona o dell'autorità competente:

SEZIONE B NAVI DELLA TABELLA B

I. Identificazione della nave

Nome:

Bandiera:

Porto di immatricolazione:

II. Dotazione medica



	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a bordo	Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)
1. MEDICINALI			
2. ATTREZZATURE MEDICHE			
3. ANTIDOTI			

Luogo e data:
 Firma del capitano:
 Visto della persona o dell'autorità competente:

Luogo e data:
 Firma del capitano:
 Visto della persona o dell'autorità competente:


**SEZIONE C
 NAVI DELLA TABELLA C**

I. Identificazione della nave

Nome:
 Bandiera:
 Porto di immatricolazione:

II. Dotazione medica

	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a bordo	Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)
1. MEDICINALI			
2. ATTREZZATURE MEDICHE			
3. ANTIDOTI			



Luogo e data:
 Firma del capitano:
 Visto della persona o dell'autorità competente:

Luogo e data:
 Firma del capitano:
 Visto della persona o dell'autorità competente:

**SEZIONE D
 NAVI DELLA TABELLA D**

I. Identificazione della nave


Nome:
 Bandiera:
 Porto di immatricolazione:

II. Dotazione medica

	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a bordo	Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)
1. MEDICINALI			
2. ATTREZZATURE MEDICHE			
3. ANTIDOTI			

Luogo e data:
 Firma del capitano:
 Visto della persona o dell'autorità competente:

22A02787



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 marzo 2022.

Riparto Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Ambito di intervento 2 Rigenerazione urbana e housing sociale Investimento, Investimento 2.2.a Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura - Piano nazionale di ripresa e resilienza.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 77 e 87, comma 5, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) 2020/852 e gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo

(DNSH, «*Do no significant harm*»), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art. 17 del medesimo regolamento UE;

Vista la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza», che all'allegato II indica gli elementi di prova per la valutazione di Fondo DNSH;

Visto il regolamento (UE) 24 marzo 2021, n. 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e che all'allegato V punto B elenca le attività che sono escluse dal Fondo InvestEU;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*) e gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che stabiliscono rispettivamente i coefficienti per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, agli obiettivi ambientali ed il coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale, il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 138 del 13 maggio 2014, e, in particolare, l'art. 20 che prevede che i costi indiretti possano essere calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'art. 29, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 1290/2013;

Visto il regolamento (UE) del 28 aprile 2021, n. 2021/695, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;

Visti, in particolare, l'art. 6, comma 8, del regolamento (UE) del 28 aprile 2021, n. 2021/695, che stabilisce che «Le attività del programma sono realizzate in primo luogo attraverso inviti a presentare proposte aperti e competitivi, anche nel quadro di missioni e di partenariati europei», e l'art. 10 dello stesso regolamento, che individua le forme di partecipazione dell'Unione europea ai partenariati europei e le caratteristiche che questi devono avere;



Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 7 che prevede gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un Fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione, e l'art. 25 e l'art. 25-*quater* che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, nonché l'art. 25-*bis* in cui si definiscono le condizioni di ammissibilità dei progetti che abbiano ricevuto il marchio di eccellenza in seguito a una valutazione positiva da parte di Orizzonte Europa;

Visto l'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce una struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-*bis*, del predetto decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di

cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;


Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni che assegna le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono



nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera *g-bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento dei *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e in particolare per la missione 5 - Inclusione e coesione, componente M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore, ambito di intervento 2 Rigenerazione urbana e *housing* sociale investimento, investimento 2.2.a Piani urbani integrati - superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, il traguardo previsto al primo trimestre 2022 dell'entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal «Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse definito con il decreto del Ministero delle economie e delle finanze del 6 agosto 2021;

Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna amministrazione, riportati nella tabella B allegata al decreto del Ministero delle economie e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero delle economie e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che «Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,

i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;

Vista la circolare MEF-RGS 14 ottobre 2021, n. 21 «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare MEF-RGS 29 ottobre 2021, n. 25, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare MEF-RGS 30 dicembre 2021, n. 32 «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare MEF-RGS 31 dicembre 2021, n. 33 «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;


Vista la circolare 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;

Vista la circolare 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare 10 febbraio 2022, n. 9 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»;

Visto, in particolare, l'art. 25-*quater*, comma 1, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, recante disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato, il quale, allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura,



istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura»;

Visto l'art. 3, comma 7 del decreto interministeriale del 4 luglio 2019 recante «Organizzazione e funzionamento del tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» il quale stabilisce che le funzioni di segreteria del tavolo suddetto sono svolte dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Considerato che in data 29 luglio 2021 la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha siglato con ANCI la convenzione di sovvenzione per la realizzazione, in collaborazione con Cittalia, di un «Piano d'azione a supporto degli enti locali nell'ambito dei processi di inclusione dei cittadini stranieri e degli interventi di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato» che prevede, tra l'altro, la realizzazione di una mappatura nazionale della presenza di lavoratori stranieri impiegati in agricoltura, con attenzione alla precarietà e al disagio abitativo per fornire la base conoscitiva finalizzata all'adozione del decreto ministeriale di riparto in adempimento della misura Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Considerato che il Piano d'azione suddetto è finanziato con il Fondo nazionale per le politiche migratorie per un valore complessivo di euro 2.200.000,00;

Considerato che nel periodo ottobre 2021 - gennaio 2022 ANCI ha realizzato, in collaborazione con Cittalia, l'indagine finalizzata alla predisposizione della mappatura suddetta, attraverso la somministrazione a tutti i 7904 comuni italiani di un questionario al quale hanno risposto 3.851 comuni;

Considerato che in data 1° marzo 2022 si è tenuta la riunione (in video-conferenza) del tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, che ha condiviso la mappatura degli insediamenti realizzata da ANCI e i criteri di riparto delle risorse;

Considerato che i criteri approvati prevedono la ripartizione delle risorse a livello comunale, in funzione della presenza di insediamenti informali, assegnando una quota fissa e una quota variabile da attribuire in base al numero delle presenze di cittadini stranieri dichiarato dai comuni partecipanti alla rilevazione;

Considerato opportuno individuare due correttivi alla distribuzione per quote per tener conto, da un lato, dell'anzianità degli insediamenti (e delle correlate maggiori difficoltà di intervento) e dall'altro dell'esistenza di iniziative avviate sui medesimi territori per il superamento degli insediamenti informali (cui assicurare sostegno);

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la missione 5 - Inclusione e coesione, componente M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore, ambito di intervento 2 Rigenerazione urbana e *housing* sociale investimento, investimento 2.2.a Piani urbani integrati - superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura pari a euro 200.000.000,00 sono ripartite secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Con successivi provvedimenti, in accordo con le amministrazioni regionali e locali, si procederà alla definizione delle procedure per l'assegnazione delle risorse e si definiranno le modalità per la presentazione e approvazione delle progettazioni degli interventi.

Art. 3.

1. La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in coordinamento con l'Unità di missione PNRR del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, monitora l'avanzamento degli interventi e si riserva la facoltà di rivedere il riparto delle risorse in caso di modifiche significative del contesto di riferimento e di ritardi nell'attuazione degli interventi programmati.


Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2022

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 1181



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)


TABELLA

COMUNE	Regione	N. presenze di cittadini stranieri	Quota fissa	Quota variabile N. presenze di cittadini stranieri	Correttivo relativo all'anzianità degli insediamenti	Correttivo relativo all'esistenza di iniziative avviate per il superamento degli insediamenti	TOTALE
Pescara	Abruzzo	60	1.000.000,00	774.988,59	-	-	1.774.988,59
Corigliano-Rossano	Calabria	90	1.000.000,00	1.162.482,88	-	500.000,00	2.662.482,88
Rosarno	Calabria	50	1.000.000,00	645.823,83	500.000,00	-	2.145.823,83
San Ferdinando	Calabria	250	1.000.000,00	3.229.119,12	-	500.000,00	4.729.119,12
Taurianova	Calabria	160	1.000.000,00	2.066.636,24	-	500.000,00	3.566.636,24
Vibo Valentia	Calabria	30	1.000.000,00	387.494,29	500.000,00	500.000,00	2.387.494,29
Castel Volturno	Campania	130	1.000.000,00	1.679.141,94	500.000,00	-	3.179.141,94
San Felice a Cancello	Campania	90	1.000.000,00	1.162.482,88	500.000,00	500.000,00	3.162.482,88
Eboli	Campania	40	1.000.000,00	516.659,06	-	500.000,00	2.016.659,06
Latina	Lazio	183	1.000.000,00	2.363.715,20	500.000,00	500.000,00	4.363.715,20
Santa Marinella	Lazio	10	1.000.000,00	129.164,77	-	500.000,00	1.629.164,77
Albenga	Liguria	245	1.000.000,00	3.164.536,74	-	-	4.164.536,74
Porto Recanati	Marche	500	1.000.000,00	6.458.238,25	500.000,00	-	7.958.238,25
Saluzzo	Piemonte	15	1.000.000,00	193.747,15	-	500.000,00	1.693.747,15
Turi	Puglia	200	1.000.000,00	2.583.295,30	500.000,00	500.000,00	4.583.295,30
Bisceglie	Puglia	10	1.000.000,00	129.164,77	500.000,00	500.000,00	2.129.164,77
San Ferdinando di Puglia	Puglia	20	1.000.000,00	258.329,53	-	500.000,00	1.758.329,53
Brindisi	Puglia	10	1.000.000,00	129.164,77	500.000,00	500.000,00	2.129.164,77
Carapelle	Puglia	10	1.000.000,00	129.164,77	-	-	1.129.164,77



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

COMUNE	Regione	N. presenze di cittadini stranieri	Quota fissa	Quota variabile N. presenze di cittadini stranieri	Correttivo relativo all'anzianità degli insediamenti	Correttivo relativo all'esistenza di iniziative avviate per il superamento degli insediamenti	TOTALE
Carpino	Puglia	200	1.000.000,00	2.583.295,30	500.000,00	500.000,00	4.583.295,30
Cerignola	Puglia	530	1.000.000,00	6.845.732,54	500.000,00	500.000,00	8.845.732,54
Lesina	Puglia	30	1.000.000,00	387.494,29	500.000,00	-	1.887.494,29
Manfredonia	Puglia	4000	1.000.000,00	51.665.905,98	500.000,00	500.000,00	53.665.905,98
Poggio Imperiale	Puglia	173	1.000.000,00	2.234.550,43	500.000,00	-	3.734.550,43
San Marco in Lamis	Puglia	70	1.000.000,00	904.153,35	-	-	1.904.153,35
San Severo	Puglia	2000	1.000.000,00	25.832.952,99	500.000,00	500.000,00	27.832.952,99
Ribera	Sicilia	30	1.000.000,00	387.494,29	500.000,00	-	1.887.494,29
Scordia	Sicilia	90	1.000.000,00	1.162.482,88	500.000,00	500.000,00	3.162.482,88
Ispica	Sicilia	1045	1.000.000,00	13.497.717,94	-	-	14.497.717,94
Siracusa	Sicilia	30	1.000.000,00	387.494,29	-	500.000,00	1.887.494,29
Castelvetrano	Sicilia	200	1.000.000,00	2.583.295,30	500.000,00	500.000,00	4.583.295,30
Mazara del Vallo	Sicilia	20	1.000.000,00	258.329,53	500.000,00	500.000,00	2.258.329,53
Petrosino	Sicilia	240	1.000.000,00	3.099.954,36	500.000,00	-	4.599.954,36
Salemi	Sicilia	22	1.000.000,00	284.162,48	500.000,00	500.000,00	2.284.162,48
Castel del Piano	Toscana	112	1.000.000,00	1.446.645,37	-	-	2.446.645,37
Castelguglielmo	Veneto	50	1.000.000,00	645.823,83	-	-	1.645.823,83
Rovigo	Veneto	10	1.000.000,00	129.164,77	-	-	1.129.164,77
TOTALE		10.955	37.000.000,00	141.500.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	200.000.000,00



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° marzo 2022.

Aggiornamento degli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione delle discipline in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, emesse dall'autorità nazionale competente per l'uso di sottoprodotti di origine animale;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che, tra l'altro, prevede un parere della commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti;

Vista la domanda del 26 marzo 2012, n. 6975, successivamente integrata con nota del 5 aprile 2018, n. 12542, con la quale la Società Agricola Antonio s.s. ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto nell'allegato 1, Concimi nazionali del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Visto l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 14 agosto 2012, n. 135, con il quale le attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la modulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;

Vista la nota del 28 gennaio 2021 n. 26090 unel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che informa che la relativa procedura si è conclusa senza osservazioni in merito alle proposte di modifica degli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, di cui al presente decreto;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021;

Considerato che le modifiche di cui al presente provvedimento si riferiscono agli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto;

Acquisito il parere del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei



prodotti agro-alimentari, direzione generale della Prevenzione e del Contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 9 luglio 2020;

Ritenuto necessario apportare le modifiche citate agli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato 1 «Concimi nazionali» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 1 del presente decreto.

2. All'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 2 del presente decreto.

Art. 2.

1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.

2. Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'Autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.


Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2022


Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 259



Allegato I
Concimi nazionali

Punto 5.1.1. Concimi organici azotati fluidi, è aggiunto, infine, il seguente prodotto:


1	2	3	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso) e/o sostanze utili		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti e/o sostanze utili da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9, 10 e 11. Finezza di macinazione		Indicazione d'identificazione del concime. Altri requisiti					
			Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Umidità	Altre indicazioni e note
15.	Digestato essiccato	Prodotto ottenuto dalla essiccazione del digestato ottenuto dalla produzione di biogas a partire da sostanze naturali non pericolose, quali deiezioni animali eventualmente miscelate con biomasse da colture dedicate, sottoprodotti	4	2% N C organico sul totale: 20%	6	7	8	10	11	12	13	È obbligatorio indicare l'origine delle deiezioni animali. Esempio: digestato essiccato bovino, equino, ecc. È obbligatorio indicare l'origine dei sottoprodotti agroindustriali. Esempio: Lattiero-caseari, vitivinicolo, lavorazione della carne ecc. E' consentito dichiarare il contenuto di ossido di potassio (K ₂ O) purché non inferiore all'1%. Sono inoltre fissati i seguenti



Allegato 7 Tolleranze

Punto 3.3.2., **Concimi organici NP**, è aggiunto, infine, il seguente prodotto:

Valori assoluti in % di peso espressi in					
	C org	N	P2O5	K2O	Umidità
Digestato essiccato	1,0	0,5	0,2	0,5	2



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

ALLEGATO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Omeol Da»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 91/2022 del 26 aprile 2022

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagina 1, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

OMEOL DA.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Laboratorio Sodini S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via di Meleto n. 2 int. 6A-8, 50027 Greve in Chianti FI.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale, di cui all'allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. del medicinale omeopatico oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti del medicinale, di cui all'allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Classificazione SSN	C
Regime Fornitura	SOP
Rinnovo	Illimitato
Produttore responsabile del rilascio lotti	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT.6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE
Componente omeopatico	Abrotanum 5 CH Actaea racemosa 5 CH Aesculus hippocastanum 5 CH Aconitum napellus 5 CH Dulcamara 5 CH Rhododendron ferrugineum 5 CH Ruta graveolens 5 CH Symphytum officinale 5 CH
Tipologia	complesso
Descrizione confezione	"GOCCE ORALI SOLUZIONE" - 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML
N. A.I.C.	048780011
Denominazione del medicinale	OMEOL DA
Codice pratica	OMEIO/2017/14123

22A02778



**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale omeopatico «Lachesis Mutus»**

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 89/2022 del 26 aprile 2022

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 6, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

LACHESIS MUTUS.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Pharmex Enterprise Limited con sede legale e domicilio fiscale in Hf 44, Hal Far Industrial Estate - Birzebbugia, Malta.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale, di cui all'allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. del medicinale omeopatico oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte


I lotti del medicinale, di cui all'allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza


1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.


Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472017	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472029	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472031	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472043	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472056	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472068	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472070	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472082	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472094	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472106	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472118	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472120	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472132	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472144	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472157	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C




Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472169	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472171	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472183	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472195	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472207	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472219	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472221	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472233	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472245	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472258	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472260	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472272	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472284	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472296	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472308	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C



Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472310	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472322	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472334	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472346	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472359	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472361	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472373	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472385	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472397	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472409	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472411	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472423	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472435	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472447	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/15065	LACHESIS MUTUS	048472450	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	5 anni	SOP	C




Classificazione SSN	Regime Fornitura	Rinnovo	Produttore responsabile del rilascio lotti	Componente omeopatico	Tipologia	Descrizione confezione	N. AIC	Denominazione del medicinale	Codice pratica
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	048472462	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	048472474	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	048472486	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	048472498	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	048472500	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	048472512	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	048472524	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	048472536	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	048472548	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	048472551	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	048472563	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472575	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472587	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472599	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472601	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065



Classificazione SSN	Regime Fornitura	Rinnovo	Produttore responsabile del rilascio lotti	Componente omeopatico	Tipologia	Descrizione confezione	N. AIC	Denominazione del medicinale	Codice pratica
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472613	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472625	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472637	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472649	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472652	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472664	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472676	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472688	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472690	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472702	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472714	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472726	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472738	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472740	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472753	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065



Classificazione SSN	Regime Fornitura	Rinnovo	Produttore responsabile del rilascio lotti	Componente omeopatico	Tipologia	Descrizione confezione	N. AIC	Denominazione del medicinale	Codice pratica
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472765	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472777	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472789	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472791	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472803	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472815	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472827	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472839	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065
C	SOP	5 anni	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale - 97015 Modica (RG)	LACHESIS MUTUS	unitario	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048472841	LACHESIS MUTUS	OMEO/2017/15065



Comunicato relativo all'estratto della determina IP n. 519 del 2 ottobre 2017, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Agopton».

Nell'estratto della determina IP N. 519 del 2 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* -Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2017, relativo all'importazione parallela del medicinale AGOPTON 15 mg Kapseln 98 Kaps. dalla Germania con numero di autorizzazione 36286.01.00, ove riportato:

Officine di confezionamento secondario

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A. - via Amendola, 1- 20090 Caleppio di Settala (Milano); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - Lodi; Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese s.n. c. Loc. Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); CIT S.r.l., via Primo Villa 17 - 20875 Burago Molgora (Monza Brianza).

leggasi:

Officine di confezionamento secondario

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A. - via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - Lodi; CIT S.r.l., via Primo Villa 17 - 20875 Burago Molgora (Monza Brianza).

22A02792

Comunicato relativo all'estratto della determina IP n. 520 del 2 ottobre 2017, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Agopton».

Nell'estratto della determina IP N. 520 del 2 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* -Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2017, relativo all'importazione parallela del medicinale AGOPTON 30 mg Kapseln 98 Kaps. dalla Germania con numero di autorizzazione 36286.00.00, ove riportato:

Officine di confezionamento secondario

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A. - via Amendola, 1- 20090 Caleppio di Settala (Milano); S.C.F. S.n. c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - Lodi; Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese s.n. c. Loc. Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); CIT S.r.l., via Primo Villa 17 - 20875 Burago Molgora (Monza Brianza).

leggasi:

Officine di confezionamento secondario

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A. - via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); S.C.F. S.n. c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - Lodi; CIT S.r.l., via Primo Villa 17 - 20875 Burago Molgora (Monza Brianza).

22A02793

Comunicato relativo all'estratto della determina IP n. 135 del 10 febbraio 2022, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen».

Nell'estratto della determina IP n. 135 del 10 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 91 del 19 aprile 2022, relativo all'importazione parallela del medicinale NUROFEN 400 MG TBL OBALENE[®] VTABLETY 24 *tablet* dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 29/322/99-C, ove riportato:

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN «400 mg compressa rivestita» 12 compressa in pvc/alluminio

Codice A.I.C.: 049466028;

Classe di rimborsabilità: C;

leggasi:

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN «400 mg compressa rivestita» 12 compressa in pvc/alluminio

Codice A.I.C.: 049466028;

Classe di rimborsabilità: C-bis;

e ove riportato:

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN «400 mg compressa rivestita» 12 compressa in pvc/alluminio

Codice A.I.C.: 049466028;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

leggasi:

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN «400 mg compressa rivestita» 12 compressa in pvc/alluminio

Codice A.I.C.: 049466028;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

22A02794


**MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

Adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di servizi del 14 aprile 2022 per l'attuazione delle prescrizioni n. 16.e - 42-49 (Batterie nn. 5-6) e n. 18 (Altoforno 3), per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.a. di Taranto.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 169 del 28 aprile 2022 si è provveduto all'adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di servizi del 14 aprile 2022 per l'attuazione delle prescrizioni n. 16.e - 42-49 (Batterie nn. 5-6) e n. 18 (Altoforno 3) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.a. di Taranto.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il portale VAS-VIA-AIA del Ministero al seguente indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT>.

22A02790



Proroga del termine dell'avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca fondamentale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno», finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU a valere sul decreto 23 dicembre 2021, articolo 1, comma 5, lettera A.

Con il decreto direttoriale del 6 maggio 2022, n. 0000062 del 9 maggio 2022, è prorogato alle ore 10,00 del 16 maggio 2022 il termine di presentazione delle domande di agevolazione di cui all'art. 9, comma 3 dell'avviso pubblico del 23 marzo 2022 n. 0000004, finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca fondamentale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno», finanziato dall'Unione europea - *Next Generation* UE a valere sul decreto del Ministro della transizione ecologica del 23 dicembre 2021, n. 545, art. 1, comma 5, lettera A).

Fatta salva la modifica introdotta dal decreto direttoriale del 6 maggio 2022, resta in vigore in ogni sua parte l'avviso pubblico del 23 marzo 2022 n. 0000004.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica <https://www.mite.gov.it>

22A02870

Proroga del termine dell'avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca e sviluppo, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno», finanziato dall'Unione europea - Next Generation UE a valere sul decreto 23 dicembre 2021, articolo 1, comma 5, lettera B.

Con il decreto direttoriale del 6 maggio 2022, n. 0000063 del 9 maggio 2022, è prorogato alle ore 10,00 del 16 maggio 2022 il termine di presentazione delle domande di agevolazione di cui all'art. 9, comma 3 dell'avviso pubblico del 23 marzo 2022 n. 0000005, finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca e sviluppo, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno», finanziato dall'Unione europea - *Next Generation* UE a valere sul decreto del Ministro della transizione ecologica 23 dicembre 2021, n. 545, art. 1, comma 5, lettera B).

Fatta salva la modifica introdotta dal decreto direttoriale del 6 maggio 2022, resta in vigore in ogni sua parte l'avviso pubblico del 23 marzo 2022 n. 0000005.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica <https://www.mite.gov.it>


22A02871

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-108) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 2 0 5 1 0 *

€ 1,00

